



**Nota di lettura ultimi provvedimenti di interesse per la finanza
locale**

Gennaio 2014

Sommario

Sintesi delle modifiche per il 2014.....	3
Legge di stabilità per il 2014	6
Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione sugli affitti	6
Trattenimento di somme dall'IMU e dall'FSC	6
Fondi Comunali	7
Disposizioni per calamità naturali.....	8
Contenimento della spesa pubblica.....	13
Patto di stabilità interno.....	14
Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali	24
Limite all'indebitamento.....	26
Disposizioni in materia di entrate comunali	26
<i>Proroga riscossione entrate comunali</i>	26
<i>Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo</i>	26
<i>Istituzione della IUC</i>	27
<i>TARI</i>	28
<i>TASI</i>	34
<i>Norme comuni IUC – TARI – TASI</i>	36
<i>Gestione maggiorazione tares e imposta di scopo</i>	40
<i>IMU</i>	40
<i>Disciplina IMU enti non commerciali</i>	44
<i>Disciplina rimborsi IMU</i>	44
<i>Fondo di solidarietà comunale</i>	45
<i>Non applicabilità del limite di 30 euro per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo</i>	48
Decreto legge n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.”	49
Decreto Legge n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (milleproroghe)	53
Decreto Legge n. 151 “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”.	54

Sintesi delle modifiche per il 2014

PATTO DI STABILITÀ

Aggiornamento della base di calcolo e clausola di salvaguardia per la determinazione dell'obiettivo del Patto di Stabilità dei Comuni. In particolare la spesa corrente media su cui si applica la percentuale per la determinazione dell'obiettivo, per gli anni dal 2014 e seguenti è il triennio 2009-2011 e non più 2007-2009.

Le percentuali da applicare alla spesa corrente media per la determinazione degli obiettivi di Patto di Stabilità, a seguito della sopra citata modifica del periodo di riferimento, sono il 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e non più il 14,8%. Per gli anni 2016 e 2017 le percentuali sono pari a 14,62% poiché comprendono un maggiore contributo ai saldi di finanza pubblica legato alle misure della nuova spending review. Gli Enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili nel 2014 e che non risultano rientranti nella classe degli enti virtuosi per gli anni 2015 e seguenti, applicano le medesime percentuali aggravate sino al massimo di un ulteriore punto percentuale.

È inserita, per il solo anno 2014, una clausola di salvaguardia che limita ad un tetto del 15% gli eventuali incrementi dell'obiettivo del Patto di stabilità dei Comuni derivanti dall'aggiornamento del triennio della spesa corrente utilizzato come base di calcolo e dalla conseguente modifica delle percentuali applicate.

Esclusione dal saldo utile ai fini del Patto di Stabilità dei pagamenti in conto capitale di Comuni e Province per un valore di 1.000 milioni di euro per il solo 2014, di cui 850 destinati ai Comuni. Il riparto degli spazi finanziari avviene in proporzione all'obiettivo del singolo Comune.

Comuni Capofila. È stata disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila, al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata. Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune sulla base delle istanze prodotte dai Comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata entro il 15 marzo di ciascun anno.

Patto verticale incentivato piccoli Comuni: la legge di stabilità allarga tra i Comuni con popolazione tra i 1.000 e 5.000 abitanti (Piccoli Comuni) il beneficio derivante dall'applicazione del patto verticale incentivato. Il meccanismo del Patto verticale incentivato prevede che le Regioni ricevano un contributo statale per l'estinzione estinzione anche parziale del debito a fronte degli spazi finanziari di Patto che esse liberano in favore degli Enti locali ricadenti nel proprio territorio. Anche per il 2014 è vigente la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari

ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti. Con la legge di stabilità agisce la clausola del 50% sopra citata fino al limite dell'obiettivo di saldo zero dei Piccoli Comuni di ciascun territorio regionale; gli eventuali spazi residui del predetto 50% vengano invece destinati agli altri Piccoli Comuni dislocati su tutto il territorio nazionale che abbiano ancora un obiettivo superiore al saldo zero.

Esclusione dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità dei pagamenti dei debiti al 31/12/2012 di parte capitale per un valore di 500 milioni di euro per Comuni, Province e Regioni. La misura è analoga a quella del decreto legge 35 del 2013 relativa al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il riparto dei spazi finanziari avviene in proporzione alle richieste pervenute dagli Enti e prevede sanzioni per chi non utilizzi almeno il 90% degli spazi ottenuti. Gli spazi sono assegnati prioritariamente a Comuni e Province e in via residuale alle Regioni.

Patto di stabilità per le Società partecipate: le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La legge di stabilità stabilisce che gli enti che partecipano alle società devono accantonare in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non ripianato degli enti partecipati in misura proporzionale rispetto alla quota di partecipazione.

DERIVATI

La legge di stabilità dispone il divieto di utilizzo di derivati e cancella l'ipotesi di adozione del regolamento; i Comuni quindi possono sottoscrivere mutui a tasso fisso o a tasso variabile.

Rimane ferma la possibilità per i contratti in essere dell'estinzione anticipata e della ristrutturazione a seguito della variazione del sottostante.

Le uniche eccezioni riguardano la novazione soggettiva, cioè la possibilità di cambiare il soggetto contraente e la possibilità di acquistare un limite massimo (c.d.cap).

ENTRATE

Istituzione della IUC: è istituisce l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile e l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

In base a questi presupposti, la IUC si compone di:

- ✓ una imposta di natura patrimoniale – l'IMU – dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali);
- ✓ una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
 - TASI – relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.) a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- *TARI – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

Fondo di solidarietà comunale: *è modificato parzialmente il comma 380 della legge di Stabilità 2013 (l. 228/2012), scindendo i cambiamenti decorrenti dallo stesso 2013 rispetto a quelli specificamente riferiti al 2014 e derivanti dal nuovo assetto delle entrate comunali (co. 380-bis, introdotto dal successivo co. 730).*

Non applicabilità del limite di 30 euro per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo: *prevede che a partire dal 1° gennaio 2014, la norma secondo cui non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi che non superino, per ciascun credito, l'importo di euro 30, non si applica ai tributi comunali.*

Proroga della riscossione: *la legge di stabilità proroga ulteriormente al 31 dicembre 2014 il regime transitorio della riscossione delle entrate locali avviato con la nascita di Equitalia.*

IMU abitazione principale: *il decreto legge 133, dispone in merito alla seconda rata dell'IMU relativa all'abitazione principale, in particolare dispone la copertura finanziaria e il ristoro del mancato gettito che comporta la richiesta di pagamento ai possessori delle fattispecie esentate dalla seconda rata di una quota del gettito aggiuntivo derivante dagli aumenti di aliquota decisi dai Comuni.*

Legge di stabilità per il 2014

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione sugli affitti

Comma 49

Al fine di rafforzare il contrasto all'evasione relativo agli "affitti in nero" viene integrata la disciplina di controllo dell'applicazione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, commi 8 e 9, e le relative sanzioni. Il nuovo comma 10-bis attribuisce ai Comuni "funzioni di monitoraggio" dei contratti di locazione anche avvalendosi delle informazioni relative al "registro di anagrafe condominiale" alla cui cura è tenuto l'amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1130, comma 1, n. 6) del Codice civile. Tra i contenuti del registro, si ricordano: *"le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare"*. In caso di incompletezza dei dati, inoltre, l'amministratore è tenuto a richiederli agli interessati, e – in mancanza di risposta – *"acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili."*

Comma 50

Sempre in materia di controlli dei corretti adempimenti fiscali sui canoni di locazione, il comma 50 della Legge di Stabilità 2014 proibisce l'utilizzo del contante nella corresponsione degli affitti, anche in deroga alle norme che indicano le soglie al di sotto delle quali l'utilizzo del contante è ordinariamente ammesso

Trattenimento di somme dall'IMU e dall'FSC

Comma 52

Nell'ambito di norme di nuova introduzione circa la facilitazione dell'acquisizione di prestiti per la riqualificazione edilizia finalizzata all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, è previsto che la Cassa depositi e prestiti possa prestare garanzia ai Comuni e che – nel caso di escussione della garanzia – l'Agenzia delle Entrate trattenga le somme indicate dalla Cassa DD.PP. dagli incassi dell'IMU di spettanza del Comune debitore.

Fondi Comunali

Commi 199 e 200.

Il fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA sono pari a 275 per l'anno 2014. 200. Il Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare esclusivamente in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 202

La dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 203

Il comma 203 prevede che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 40 milioni di euro di cui 30 milioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che risulta pertanto decurtato di pari importo.

Comma 204

Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 205

Cinque per mille

Il comma 205 conferma le disposizioni riguardanti l'attribuzione ed il riparto, per l'esercizio 2014 e relativamente alla dichiarazione dei redditi 2013, della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dettate dall'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto legge n. 40 del 2010.

Le risorse complessive destinate alla liquidazione del cinque per mille per il 2014 sono pari a 400 milioni di euro. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Comma 286

Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

Comma 352

Il comma 352 diminuisce di un milione il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), portandolo da 6 a 5 milioni a decorrere dall'anno 2014,

Comma 379

Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Disposizioni per calamità naturali

Comma 118

Alluvione in Sardegna

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014 il Presidente della regione Sardegna, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, insieme al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico predispone un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio colpito dall'alluvione avvenuta nel novembre 2013.

Il piano deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio elevato (secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi di rischio basso e medio, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza.

A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei

Le risorse da utilizzare sono quelle non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e le risorse assegnate alla Regione Sardegna

nella misura massima 23,52 milioni per il solo 2014.

Comma 124

Per il 2015 al proseguimento degli interventi di cui al comma 118 il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020.

Commi 120 e 121

Eventi calamitosi del 2009

Le risorse che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

Con delibera CIPE sono assegnati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE

Commi 254 255 e 256

Ricostruzione Abruzzo e Calabria/Basilicata

Il comma 254 dispone che per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 l'erogazione dei contributi (di cui all'articolo 7-bis comma 1) avviene sulla base del fabbisogno 2014 attestato dagli enti locali e nei limiti delle risorse disponibili e degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. (Si ricorda che è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta.) Il CIPE può autorizzare gli enti all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. I contributi possono essere revocati, anche parzialmente, nei casi di mancato o ridotto impiego delle somme o nel caso di utilizzo improprio delle stesse. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. Le somme recuperate sono riassegnate ai comuni interessati.

Il comma 255 stabilisce che nella ripartizione delle risorse il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la

riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

Commi 346-347

Fondo per gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza

È istituito un fondo con dotazione pari a 26,5 milioni per il 2014 finalizzato al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e ricostruzione per territori colpiti in passato da calamità e che siano rientrati nella gestione ordinaria o vi rientrino nel 2014. Gli importi da erogare sono utilizzabili anche per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni e l'evento siano collegati sulla base di nesso di causalità e siano attestati da perizia giurata risalente al periodo in cui è avvenuta la calamità.

In fase di prima attuazione sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi:

- a. 1,5 milioni per i danni alle scorte ed ai beni mobili strumentali subiti dalle imprese in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b. 20 milioni, da distribuirsi sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione a seguito delle alluvioni che hanno colpito le province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013 e la regione Marche nei giorni 10 e 11 novembre 2013;
- c. 5 milioni per il finanziamento di interventi diretti a riparare i danni derivanti dal sisma del 21 giugno 2013 nella regione Toscana.

Commi da 348 a 349

Comune dell'Aquila

Il comma 348 aggiunge un periodo al comma 14 dell'articolo 4 del D.l. n. 101/2013, stabilendo che l'Aquila e i Comuni del cratere possono, entro il 31 dicembre 2014, prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato (art. 2 comma 3-sexies D.l. n. 225/2010) e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 349 stabilisce che il comune dell'Aquila è autorizzato per 2014 al limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre

2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell' Aquila.

Infine, il comma 350 attribuisce un contributo straordinario per l'esercizio 2014 finalizzato al mantenimento dell'equilibrio finanziario, oltre che per assicurare la continuità del servizio di smaltimento rifiuti. Il contributo è attribuito, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 31 milioni di euro ed così ripartito:

- 24,5 milioni di euro per il comune dell'Aquila;
- 3,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;
- 3 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

Comma 351

Calabria e Basilicata

Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2014 ed entro il limite di spesa di un milione di euro, i contributi previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 2012 in favore dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di sgombrò a seguito del sisma del 26 dicembre 2012 in Calabria e Basilicata.

Comma 354

Patto di stabilità per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Gli obiettivi di patto di stabilità per il 2014 sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale (art. 1, commi 138 e 140 della legge 220/2010) nei limiti di:

- 20,5 milioni di euro per gli enti locali dell'Emilia-Romagna;
- Lombardia: 2,5 milioni di euro;
- Veneto: 2,5 milioni di euro.

Le regioni interessate, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non devono comunque peggiorare i propri obiettivi di patto.

Comma 356

Pagamento rate in scadenza per mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti

Per i Comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il pagamento delle rate in scadenza nel 2013 e 2014 e relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. è differito all'anno immediatamente successivo alla scadenza del periodo di ammortamento. Tale differimento avviene senza applicazione di interessi o sanzioni per tutti i pagamenti non ancora effettuati alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità per il 2014.

La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei relativi al biennio 2013-2014 è pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015.

Commi da 357 a 360

Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Il comma 357 consente l'estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, possono essere ammessi agli interventi finalizzati alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma (articoli 1 e 4 del decreto legge n. 74 del 2012) solo i Comuni limitrofi rispetto a quelli identificati dall'art. 1 del citato decreto purché vi sia un nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso accertato con perizia giurata.

Il comma 359 estende l'applicabilità dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012 (contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo), nei limiti delle risorse disponibili, anche alle ipotesi in cui:

- a. il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile sia adibito, con contratto registrato prima della data del sisma, a foresteria o domicilio per lavoratori;
- b. il proprietario non sia residente in quanto ospitato in una struttura socio sanitaria e di conseguenza abbia spostato temporaneamente la residenza;
- c. il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

Il comma 359 autorizza i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74 del 2012, ad impiegare fino ad un massimo di 3 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione (art. 2 del medesimo decreto) per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi

genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate (art. 8, comma 1, numero 9, del citato decreto).

Il comma 360 differisce al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (art. 3, comma 1, lettera b) del decreto n. 74 del 2012). Contestualmente viene prorogato anche il termine entro cui il contributo deve essere conosciuto affinché il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si consideri rispettato, entrambi i termini sono differiti al 31 dicembre 2014.

Contenimento della spesa pubblica

Commi 388 e 389

Contratti di locazione amministrazioni pubbliche

Il comma 388 dispone che per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, (che prevede che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) e quelle di cui al comma 388 del presente articolo **non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare** già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, **nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.**

Comma 392

Il comma 392 introduce la facoltà per il Comune di abbattere del 50% il corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, al fine di agevolare le famiglie ed i soggetti che devono farsi carico di questo contributo.

Commi 428 e 429

Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche – Spending review 2016 - 2017

Il comma 428 specifica che tra le risorse che i Ministeri sono chiamati ad accantonare e rendere indisponibili, nelle more della definizione delle misure di razionalizzazione della spesa contenute nel presente DDL, sono esclusi gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo di Milano.

Il comma 429 dispone che, nell'ambito delle misure per razionalizzare la spesa contenute nel presente DDL, per gli anni 2016 e 2017 i Comuni e le Province mediante il patto di stabilità (il comma fa riferimento alle percentuali da applicare alla base di calcolo) assicurano un contributo annuo alla finanza pubblica pari a 275 milioni di euro per i Comuni e 69 milioni di euro per le Province. Al riguardo si rimanda al commento dei commi 532 e 534 della presente Legge.

Comma 530

Proroga l'obbligo di gestire le Funzioni fondamentali in forma associata

Il comma 530 dispone una proroga delle date per l'obbligo di gestione in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali.

Patto di stabilità interno

Comma 505

Rinvio al 2015 del Patto territoriale integrato.

Il comma 505 postpone al 2015, rispetto al 2014, la facoltà di concordare tra Stato, Regioni e Province autonome le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio. Anche le modalità attuative, da stabilire attraverso decreto MEF sentita la Conferenza unificata, vengono posticipate al 30 novembre 2014 rispetto al 30 novembre 2013. Viene inoltre abolito il monitoraggio che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo

fiscale, era chiamata a realizzare sull'attuazione della presente disposizione.

Comma 506.

Il comma 506 dispone che per il 2014 e 2015 (attualmente la norma disponeva per il solo anno 2013) ai fini del patto verticale le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e devono rimodulare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.

Comma 507.

Il comma 507 abolisce i riferimenti alle sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità da parte di Regioni ed Enti locali presenti nel decreto legislativo 149 del 2011. Per gli Enti locali valgono le sanzioni del decreto legge 183 del 2011.

Comma 532

Il comma 532 modifica il triennio di spesa corrente utilizzato come base di calcolo dell'obiettivo di Patto di Stabilità di Comuni e Province, spostandolo dal 2007-2009 al 2009-2011. Conseguentemente sono aggiornate anche le relative percentuali da applicare per la determinazione dell'obiettivo. Per gli anni 2016 e 2017 il contributo richiesto ai Comuni aumenta a causa della nuova spending review regolata dal comma 429 della presente Legge.

La lettera a) del comma 532 dispone l'aggiornamento del triennio di spesa corrente utilizzato come base di calcolo per la determinazione dell'obiettivo di Patto di Stabilità di Comuni e Province. Nello specifico per il 2013 viene confermato il triennio di spesa corrente 2007-2009 mentre per gli anni dal 2014 al 2017 viene individuata come base di calcolo la spesa corrente media rilevata nel triennio 2009-2011.

La lettera b) indica le percentuali da applicare alla base di calcolo dell'obiettivo del Patto di Stabilità delle Province per il periodo dal 2014 al 2017.

Le lettere c) e d) individuano le percentuali da applicare alla base di calcolo (spesa corrente media 2007-2009 per l'anno 2013 e spesa corrente media 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017) dell'obiettivo del Patto di Stabilità dei **Comuni con più di 5.000 abitanti** e dei **Comuni tra 1.001 abitanti e 5.000 abitanti** per il periodo dal 2013 al 2017. Per il 2013 viene confermata la percentuale del 14,8% per i Comuni con più di 5.000 abitanti e del 12,0% per i Comuni tra i 1.001 e 5.000 abitanti. Per gli anni dal 2014 al 2017 non ci sono più distinzioni in base alla classe dimensionale e tutti i Comuni soggetti a Patto applicano le medesime percentuali: per il 2014 e 2015 viene

stabilito il 14,07% e per il 2016 e 2017 viene stabilito il 14,62%.

Si ricorda che gli Enti con più di 5.000 abitanti, ai fini della determinazione dell'obiettivo di Patto, al valore derivante dall'applicazione delle suddette percentuali alla spesa corrente media sottraggono la riduzione di risorse derivante dal dl 78 del 2010.

L'inasprimento del patto per il 2016 e 2017 risponde alle nuove misure della spending review disciplinata comma 429 della presente legge che per i Comuni vale 275 milioni di euro annui.

Comma 533

Popolazione Istat per individuazione degli Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno

Il comma 533 integra l'articolo 31 della legge 183 del 2011 aggiungendo due commi.

Nel primo comma (2-quater) aggiuntivo si specifica che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al Patto di Stabilità Interno è effettuata sulla base della popolazione residente calcolata dall'ISTAT alla fine del penultimo anno precedente. Per il Patto 2014 quindi si considerano quindi assoggettati i Comuni con più di mille abitanti come rilevati dall'ISTAT alla data 31/12/2012.

Clausola di salvaguardia obiettivo

Il secondo comma aggiuntivo (2quinquies) stabilisce, per il solo anno 2014, una clausola di salvaguardia che limita ad un tetto del 15% rispetto alla legislazione previgente gli eventuali incrementi dell'obiettivo del Patto di stabilità dei Comuni derivante dall'applicazione dei commi da 2 a 6 dell'articolo 31 delle legge 183 del 2011.

Da una stima sulla base dei dati disponibili, l'applicazione di questa clausola di salvaguardia determina un alleggerimento dell'obiettivo di Patto per 250 Enti, per un valore di 111 milioni di euro, che viene posto a carico degli altri Comuni.

La rideterminazione degli obiettivi avviene con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2014.

Comma 534

Obiettivo di Patto per gli enti non sperimentatori della nuova contabilità ed enti non virtuosi

Il comma 534 individua le percentuali massime da applicare alla spesa corrente media (si veda il commento al Comma 532) per il calcolo dell'obiettivo di Patto degli Enti che non partecipano alla sperimentazione della nuova contabilità nel 2014 e che risultano nella classe non virtuosa negli anni successivi al 2014. Per finanziare l'incentivo per gli sperimentatori della nuova contabilità nel 2014, in termini di riduzione dell'obiettivo, e l'obiettivo di saldo zero negli anni seguenti per gli Enti virtuosi, gli altri Comuni vedono

applicare le seguenti percentuali massime.

Nel 2013, per il calcolo dell'obiettivo di Patto, si applica alla spesa corrente media 2007-2009, il 15,8% per i Comuni con più di 5.000 abitanti e il 13% per i Comuni con popolazione tra i 1.001 e 5.000 abitanti. Per gli anni dal 2014 al 2017 non ci sono più distinzioni in base alla classe dimensionale e tutti i Comuni soggetti a Patto applicano le medesime percentuali alla spesa corrente media 2009-2011: per il 2014 e 2015 il 15,07% e per il 2016 e 2017 il 15,62%.

Si ricorda che gli Enti con più di 5.000 abitanti, ai fini della determinazione dell'obiettivo, al valore derivante dall'applicazione delle suddette percentuali di spesa sottraggono la riduzione di risorse derivante dal dl 78 del 2010.

In sede di conversione della legge di stabilità è stato introdotto un ulteriore comma all'articolo 31 della legge 183 del 2011. In particolare è aggiunto il comma 6-bis che stabilisce la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune sulla base delle istanze prodotte dai comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata entro il 15 marzo di ciascun anno.

Comma 535

Allentamento di 1 miliardo del Patto di Stabilità Interno di Comuni e Province per l'anno 2014

Il comma 535 dispone l'allentamento di 1 miliardo di euro del Patto di Stabilità Interno di cui 850 milioni di euro per i Comuni e 150 milioni di euro per le Province per il solo anno 2014, attraverso un'esclusione dei pagamenti in conto capitale dal saldo utile ai fini del Patto. La predetta esclusione è ripartita tra Comuni e Province in proporzione all'obiettivo di Patto di Stabilità, come rideterminato dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 533 precedentemente commentato. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il sistema di monitoraggio previsto per il patto di stabilità interno.

Comma 536

Alluvione Sardegna

Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Il riparto dei predetti spazi è determinato attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 537

Il comma prevede che per il Comune di Campione d'Italia siano escluse dal saldo utile ai fini del Patto di Stabilità spese per 10 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016. Le spese oggetto dell'esclusione sono quelle elencate al decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità di exclave.

Comma 538 e 539

Sito web monitoraggio patto di stabilità interno

Il Comma 538 modifica l'indirizzo del sito web della Ragioneria Generale dello Stato che gli Enti locali utilizzano per il monitoraggio del Patto di Stabilità Interno. Il sito non è più «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» ma «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>».

Il Comma 539 disciplina le nuove modalità di certificazione del Patto attraverso la firma digitale e la trasmissione per via telematica.

Comma 540

Enti di nuova istituzione

Il comma 540 dispone le modalità di assoggettamento a Patto degli Enti istituiti dopo il 2011, indicandone la decorrenza dal terzo anno dell'istituzione e assumendo come base di calcolo su cui applicare le regole del Patto l'anno successivo a quello dell'istituzione stessa. Per gli Enti istituiti nel 2009 e 2010 si adottano invece come base di calcolo dell'obiettivo rispettivamente le risultanze del biennio 2010-2011 e del 2011.

Commi da 541 a 544

Termini dei Patti di solidarietà (regionalizzazione del Patto)

Nei commi in oggetto vengono anticipati i termini perentori dei c.d. patti di solidarietà, già conosciuti come regionalizzazione del Patto di stabilità. L'obiettivo appare essere quello di far conoscere agli Enti nella prima parte dell'anno gli spazi finanziari concessi con i patti di solidarietà (verticale incentivato, verticale regionale, orizzontale nazionale)

Comma 541

Patto verticale incentivato – anticipazione dei termini

Il comma 541 sposta dal 31 maggio 2014 al 15 marzo 2014 il termine perentorio entro il quale le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario del Patto verticale incentivato, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si deduce quindi che anche gli Enti beneficiari conosceranno entro tale data l'entità degli sgravi di Patto ottenuti dalla Regione.

Comma 542

Patto verticale incentivato piccoli Comuni

Il comma 542 diffonde tra i Comuni con popolazione tra i 1.000 e 5.000 abitanti (Piccoli Comuni) il beneficio derivante dall'applicazione del patto verticale incentivato. Il meccanismo del Patto verticale incentivato prevede che le Regioni ricevano un contributo statale per l'estinzione dei propri mutui a fronte degli spazi finanziari di Patto che esse liberano in favore degli Enti locali ricadenti nel proprio territorio.

Anche per il 2014 è vigente la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti.

Il comma 542 fa agire la clausola del 50% sopra citata fino al limite dell'obiettivo di saldo zero dei Piccoli Comuni di ciascun territorio regionale; gli eventuali spazi residui del predetto 50% vengano invece destinati agli altri Piccoli Comuni dislocati su tutto il territorio nazionale che abbiano ancora un obiettivo superiore al saldo zero.

In particolare entro il 10 aprile 2014 le regioni devono comunicare gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze, in modo che entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, vengano attribuiti ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentino un saldo obiettivo positivo.

Comma 543

Patto verticale – anticipazione dei termini

Il comma sposta dal 15 settembre al 1 marzo la data entro la quale gli Enti locali comunicano alle Regioni gli spazi finanziari di cui necessitano per realizzare pagamenti in conto capitale attraverso il Patto verticale. Lo stesso comma anticipa al 15 Marzo, rispetto al 31 ottobre previsto attualmente, la data entro la quale le e regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Comma 544

Patto orizzontale nazionale – anticipazione dei termini

Il comma 544 sposta dal 15 luglio al 15 giugno il termine entro il quale gli Enti comunicano alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari che intendono cedere o acquisire attraverso il Patto orizzontale nazionale. Per la comunicazione viene disposto l'utilizzo del sistema web, abolendo la modalità tramite invio della raccomandata. Lo stesso comma anticipa al 10 luglio, rispetto al pre-vigente 10 settembre, il termine entro il quale la Ragioneria Generale dello Stato aggiorna i prospetti dell'obiettivo degli enti interessati dal Patto orizzontale nazionale.

Comma 545

Premi e sanzioni

Il Comma 545 dispone che il decreto c.d. premi e sanzioni non è più emanato dal MEF di concerto con il Ministero dell'Interno e che lo schema di decreto in oggetto non è più trasmesso alle Camere. Il comma specifica inoltre che gli Enti che possono beneficiare degli spazi finanziari della premialità non sono tutti gli Enti soggetti al patto di stabilità ma solo quelli assoggettabili alla sanzione.

Commi da 546 a 548

Debiti della PA

I commi in oggetto escludono dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità i pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro per Province, Comuni e solo in via residuale per le Regioni. La misura è analoga a quella adottata con il DL 35/2013, poiché riguarda la medesima tipologia di debiti e analoga modalità di riparto, attraverso richiesta e assegnazione in quota degli spazi disponibili.

Comma 546

Debiti PA plafond di 500 milioni per escludere pagamenti di debiti di Enti territoriale

Il Comma 546 individua la tipologia di debiti in conto capitale per i quali opera l'esclusione a valere sui 500 milioni di euro. Le tipologie di debito coincidono con quelle individuate dall'articolo 1 decreto legge 35 del 2013.

- a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Commi 547 e 548

Richiesta di accesso al plafond e modalità di riparto

Per il riparto del plafond dei 500 milioni di euro gli Enti territoriali comunicano entro il 14 febbraio 2014, attraverso il sito web del Patto di Stabilità della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi di cui necessitano per realizzare i pagamenti di cui al comma 12. Entro il 28 febbraio 2014 la Ragioneria generale dello Stato assegna, dando priorità a Comuni e Province, gli spazi finanziari in proporzione alle richieste pervenute. Con le medesime modalità, per i soli spazi non attribuiti a Comuni e Province, viene assegnato il plafond residuo alle Regioni.

La norma non spiega in maniera chiara se la priorità per gli Enti locali debba essere intesa come attribuzione complessiva dei 500 milioni agli Enti locali ove le loro richieste fossero superiori al plafond o se comunque sia prevista una quota (non espressamente indicata nella norma) riservata alle Regioni.

Comma 549

Sanzioni

Analogamente a quanto disposto dal decreto legge 35 del 2013, anche per questo riparto di spazi finanziari sono previste sanzioni, pari a due mensilità del trattamento retributivo (netto oneri fiscali e previdenziali), per i responsabili dei servizi interessati che senza giustificato motivo non richiedano spazi finanziari o non effettuino pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Il sistema di controllo si attiva su segnalazione da parte del Collegio dei revisori dei singoli Enti alla procura regionale competente della Corte dei conti. Inoltre è stabilita una sanzione (pari a due mensilità del trattamento retributivo) a carico del collegio dei revisori, o del revisore, che non segnali alla corte dei Conti i responsabili dei servizi interessati che non abbiano richiesto spazi di patto, o non li abbiano utilizzati per almeno il 90%, a valere sui 500 milioni di euro messi a disposizione dal comma 366 della legge di stabilità 2014, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012.

Commi da 550 a 562

Il comma 550 dispone che le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Il comma 551 stabilisce che gli enti che partecipano ai soggetti di cui al comma 550 devono accantonare in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non ripianato degli enti partecipati in misura proporzionale rispetto alla quota di partecipazione.

Nel caso in cui l'ente ripiani la perdita o dismetta la partecipazione, l'importo accantonato è reso disponibile. Il risultato d'esercizio per tutte le società che non gestiscono servizi pubblici locali è determinato dall'utile o la perdita del conto economico. Per quelle che gestiscono servizi pubblici a rete di rilevanza economica il risultato di esercizio è dato in termini di ricavi meno costi della produzione in base all'art. 2425 del c.c.. Per gli altri soggetti (aziende speciali, altre società e istituzioni) è solo stabilito che devono raggiungere un risultato di esercizio a saldo finanziario positivo, senza definirlo, come invece è disciplinato nella prima formulazione inserita nel disegno di legge stabilità 2014;

Al comma 552 per gli anni dal 2015 al 2017 sono stabilite percentuali crescenti di accantonamento a seconda che il risultato del soggetto partecipato abbia registrato un risultato medio negativo nel triennio 2011/2013. Le percentuali sono inferiori se nel triennio preso come riferimento il soggetto partecipato non ha registrato mediamente un risultato negativo.

In particolare l'ente partecipante accantona in proporzione alla quota di partecipazione

- a) una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 nel caso in cui nel triennio 2011-2013 la società partecipata registri nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla successiva lettera b)
- b) una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente nel caso in cui la società partecipata ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato

medio non negativo.

Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015

Il comma 553 dispone che a decorrere dall'anno 2014 le società di cui al comma 550 concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza. Non sono previsti parametri di riferimento. Per i servizi pubblici locali, saranno definiti parametri standard in termini di costi e rendimenti. Per gli enti strumentali, il parametro standard è definito dai prezzi di mercato, senza ulteriori specificazioni.

Il comma 554 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2015, per aziende speciali, istituzioni e società di maggioranza (diretta e indiretta) pubblica titolari di affidamento diretto per un importo almeno pari all'80% del valore della produzione che nei tre anni precedenti hanno registrato un risultato economico negativo, la sanzione è riferita ai componenti degli organi di amministrazione attraverso una riduzione del 30% del compenso loro spettante. È possibile procedere alla revoca dell'amministratore nel caso in cui il risultato economico risulti negativo per due anni consecutivi.

Il comma 555 stabilisce che i soggetti di cui al comma 554 che registrano un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti al 2017 sono posti in liquidazione, fatta eccezione per le società che gestiscono servizi pubblici locali. Se non sono liquidate, gli atti posti in essere dalla società sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Il comma 557 modifica l'attuale disciplina (articolo 18, comma 2bis del DL 112/2008) prevedendo che le limitazioni in termini di spesa di personale, di retribuzioni individuali, di spese per consulenze e assunzioni previste per gli enti locali si applichino anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società totalmente pubbliche o di controllo affidatarie dirette di servizi pubblici locali e per le società strumentali. Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica l'ente stabilisce con propri provvedimenti modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni e di contenimento delle politiche retributive. Regimi differenziati possono essere rivolti anche ad aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, culturali e farmacie, fermo restando l'obbligo di raggiungere, in termini aggregati, gli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa di personale;

Il comma 558 modifica la disciplina attualmente in vigore per stabilire le assunzioni di personale negli enti locali. In particolare l'articolo 76 comma 7 stabilisce che l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Nel computo della percentuale devono essere considerate anche le spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni oltre a quelle sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica .

Entro il 30 giugno del 2014 dovrà essere approvato un DPCM che modifica le percentuali in modo da tener conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati per renderla compatibile con quanto sopra rappresentato;

Il comma 559 abroga il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legge 138 del 2011 che assoggetta alle regole sopra descritte anche le società *in house*. Le società affidatarie *in house* devono rispettare i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante.

Il comma 560 stabilisce che le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

I commi 561 e 562 abrogano e modificano le norme precedentemente varate su tale argomento

Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali

Comma 572

Il Comma 572 interviene sull'articolo 62 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, allo scopo di rendere definitivo il divieto per Regioni ed Enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, in attesa di una organica revisione normativa di settore a livello comunitario (relazione tecnica).

Il decreto legge n.112 del 2008 prevedeva l'emanazione di un provvedimento ministeriale di regolamentazione dell'uso degli strumenti di finanza derivata.

Ciò in quanto i radicali cambiamenti delle condizioni di accesso al credito avevano generato la necessità di individuare criteri e principi cui dovevano ispirarsi i soggetti interessati: trasparenza delle misure concordate e tutela del contraente debole.

Purtroppo, malgrado l'intenso dibattito di questi anni, il regolamento non è stato mai emanato, bloccando di fatto la possibilità di rinegoziazione degli strumenti in essere.

La disposizione in esame stabilisce il divieto di utilizzo di derivati e cancella l'ipotesi di adozione del regolamento; i Comuni quindi possono sottoscrivere mutui a tasso fisso o a tasso variabile.

Rimane ferma la possibilità per i contratti in essere dell'estinzione anticipata e della ristrutturazione a seguito della variazione del sottostante.

Le uniche eccezioni riguardano la novazione soggettiva, cioè la possibilità di cambiare il soggetto contraente e la possibilità di acquistare un limite massimo (c.d. *cap*).

Questa disposizione offre una prima risposta ai problemi aperti dall'utilizzo da parte dei Comuni di strumenti di finanza derivata, come nel caso in cui si verifichi un grave downgrade del contraente (novazione soggettiva), oppure si desidera limitare il rischio di oscillazione dei tassi con un *cap*.

Rimangono invece irrisolti i problemi della trasparenza e della struttura contrattuale, che spesso non offrono elementi di trasparenza per far comprendere all'Ente locale il valore del prodotto acquistato, anche in termini di probabilità che il rischio assicurato si realizzi.

Comma 573

Ulteriore termine per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (predissesto)

Per il 2014 l'ente che ha avuto il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte del consiglio Comunale e che non abbia attivato le procedure per il dissesto può ripresentare il piano entro 90 giorni se dimostra alla sezione regionale della corte dei conti che sono migliorati i parametri che indicano la situazione di deficitarietà strutturale. In pendenza del termine di 180 giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede la sospensione temporaneamente della possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti (comma come modificato dall'articolo 1 del DL 151 attualmente in fase di conversione in Parlamento).

Limite all'indebitamento

Comma 735

Il comma 735 dispone un nuovo limite all'indebitamento, di cui all'articolo 204 del d.lgs 267 del 2000 per gli enti locali. A decorrere dall'anno 2012 l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Precedentemente il limite a decorrere dal 2014 era fissato al 6% delle entrate correnti.

Disposizioni in materia di entrate comunali

Proroga riscossione entrate comunali

Il **comma 610** proroga ulteriormente al 31 dicembre 2014 il regime transitorio della riscossione delle entrate locali avviato con la nascita di Equitalia (dl n. 203 del 2005).

La norma sulla quale si interviene è quella già inserita nel dl n. 35 del 2013 , che riguardava anche la proroga del termine oltre il quale Equitalia non sarebbe più abilitata ad operare con riferimento alla riscossione dei Comuni (lett. gg-ter, co. 2, art. 7, del dl n. 70 del 2011).

Le altre norme prorogate (art. 3, commi 24, 25 e 25-bis del dl 203 del 2015) riguardano la possibilità che gli agenti della riscossione svolgano attività di riscossione spontanea e coattiva senza preventivo esperimento di procedure di gara e la facoltà di proroga dei contratti con concessionari privati iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 447 del 1997, già affidatari delle attività di riscossione al momento dell'avvio della riforma della riscossione di fine 2005.

Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo

Commi da 618 a 622

I commi da **618 a 622** prevedono la possibilità di definizione agevolata di tutti i carichi di qualsiasi genere emessi anche dai Comuni e affidati agli agenti della riscossione entro il

31 ottobre 2013.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, entro il 28 febbraio 2014 e senza preventiva ulteriore comunicazione da parte dell'agente della riscossione, dell'importo richiesto a meno degli interessi di mora e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Non sono inclusi nel provvedimento i debiti richiesti tramite ingiunzione di pagamento.

La definizione agevolata riguarda quindi qualsiasi tipo di entrata comunale, sia tributaria che extra-tributaria la cui riscossione coattiva è stata avviata mediante ruolo affidato agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre scorso.

Il provvedimento ha un ampio spettro temporale in quanto riguarda tutti ruoli affidati ai concessionari (poi agenti) della riscossione a partire dal 1/1/2000 sino al 31 ottobre 2013. Si ricorda, infatti, che tutti i ruoli resi esecutivi sino al 31/12/1999 sono di fatto annullati, con riferimento ai carichi di importo inferiore ai 2.000 euro, o comunque al di fuori della disponibilità degli enti impositori ai sensi dei commi 527, 528 e 529 della Legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Il beneficio per il contribuente riguarda esclusivamente gli interessi che si sono formati dalla iscrizione a ruolo sino al momento dell'adesione alla definizione agevolata. Non sono invece abbattuti gli oneri accessori oggetto di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore (sanzioni e interessi sui mancati pagamenti formati fino all'iscrizione a ruolo) in quanto la norma obbliga al pagamento "di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo", oltre alle somme maturate successivamente e connesse alle spese dell'agente della riscossione.

Le esclusioni previste dal **comma 620** non riguardano entrate comunali, ad eccezione dei casi di pagamenti dovuti per effetto di sentenze della Corte dei Conti, ai quali l'agevolazione non si applica.

Le norme dei **commi 621, 622 e 623** riguardano aspetti procedurali: la comunicazione dei pagamenti intervenuti agli enti impositori e agli stessi contribuenti (co. 621 e 622); la sospensione della riscossione fino al 15 marzo 2014, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione (co. 623).

Con il **comma 624** viene estesa la possibilità di definizione agevolata anche alle quote affidate dall'Agenzia delle entrate ad Equitalia, in quanto relative ad avvisi di accertamento divenuti titolo esecutivo sulla base di recenti modifiche normative.

Istituzione della IUC

Il **comma 639** istituisce l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile e

l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

In base a questi presupposti, la IUC si compone di:

- una imposta di natura patrimoniale – l'IMU – dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali);
- una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
 - o TASI – relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - o TARI – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

È stata abolita la definizione di soggetto attivo del tributo già presente con riferimento alla IUC, che individuava il soggetto attivo nel “comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili”.

Il **comma 640** stabilisce che l'aliquota massima di IMU e TASI non può essere superiore all'aliquota IMU come stabilito dal comma 677, cui si rimanda per il relativo commento.

TARI

Commi da 641 a 668

Il presupposto della TARI è indicato dal **comma 641**, alternativamente, nel possesso e nella detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. Non viene ripreso, all'interno della formulazione della nuova TARI, il concetto di “occupazione”, presente nei regimi impositivi precedenti. Il comma disciplina, inoltre, l'esclusione dal pagamento della TARI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il **comma 642** disciplina il soggetto passivo del tributo che rimane, così come nella Tares, il possessore o il detentore dell'area o del fabbricato suscettibile di produrre rifiuti urbani; sparisce anche qui la figura dell'occupante. In caso di pluralità di possessori o di detentori, vi è una responsabilità solidale tra tutti coloro che possiedono o detengono i locali e le aree soggette al pagamento del tributo.

La formulazione del nuovo **comma 643** corrisponde alla normativa Tares e assegna la responsabilità del tributo al possessore nel caso di utilizzo temporaneo di un locale o di un'area inferiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

Come nella disciplina Tares, nel caso di centri commerciali integrati e di multiproprietà, si prevede che il soggetto passivo del tributo resta il singolo titolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo, mentre l'obbligo di pagamento del tributo, sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo, grava sull'amministratore.

I **commi da 645 a 648** riguardano l'ordinaria determinazione della superficie assoggettabile alla TARI; con le nuove disposizioni si riprende esattamente quanto già stabilito per la Tares. In particolare, fino alla completa attuazione delle procedure previste dal comma 647, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati". Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.

Il **comma 646** permette di considerare anche ai fini dell'applicazione della Tari le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares), mentre, per l'attività di accertamento da parte dei Comuni, viene ripresa, come nella Tares, la norma del comma 340 della Legge finanziaria 2005, come era stata intesa ed applicata dai Comuni, prevedendo che: "Relativamente all'attività di accertamento, il comune ... può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento" di cui al DPR n. 138 del 1998. Nell'attuale formulazione è stata abolita la restrizione che limitava l'accertamento su base catastale agli immobili "a destinazione ordinaria"; pertanto sarà possibile operare anche con riferimento a fabbricati classificati nei gruppi catastali E ed F, sulla base dell'elaborazione delle planimetrie catastali.

Il **comma 648** prevede comunque che, per i locali e le aree diversi da quelle a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Il **comma 649**, profondamente innovato rispetto alla precedente formulazione, precisa, in primo luogo, che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non viene considerata quella parte dove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori.

Viene affidata alla potestà regolamentare comunale la possibilità di prevedere riduzioni della TARI per i produttori di rifiuti speciali assimilati, proporzionali alla quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.

Il **comma 650** ed il **comma 651** ricalcano esattamente i contenuti della Tares. In

particolare, la disciplina del nuovo tributo TARI dopo aver affermato che “il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”, (mutuato dal dettato normativo Tarsu) riprende la disciplina di determinazione della tariffa con il metodo normalizzato tipico della Tia, sempre attraverso il dettato del dPR 158 (comma 651).

Il **comma 652** rappresenta un'alternativa al criterio dell'applicazione del metodo normalizzato (DPR 158/99) nella determinazione della tariffa, prevedendo che il Comune può stabilire di applicare la TARI, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto ritornando al dispositivo Tarsu, ed in particolare all'art. 65 del D.lgs 507/1993.

L'alternativa proposta dal comma 652 – pur con l'intento di rendere meno rigido ed obbligato il passaggio all'applicazione dei criteri del DPR 158 – rischia però di risultare inapplicabile, in quanto il richiamo a diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime il Comune dal dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie, dei costi e della gestione del servizio. L'unica strada che appare praticabile per consentire una maggior flessibilità applicativa nella graduazione delle tariffe sarebbe quella di allargare il campo di variazione dei coefficienti tariffari indicati nell'allegato al DPR 158, nelle more di una generale revisione dello stesso regolamento tecnico statale che risale a studi risalenti ormai ad un ventennio fa.

Il **comma 653** di nuova istituzione, introduce tra i criteri di calcolo dei costi le risultanze dei fabbisogni standard.

Il **comma 654** fa salva la previsione già contenuta nella norma istitutiva della Tares, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura) previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Viene inoltre specificato che da tali costi sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Per le istituzioni scolastiche statali, la disciplina TARI conferma il criterio forfetario già vigente in ambito Tares e, prima, con la Tarsu e la Tia. Infatti, il comma 655 richiama l'art. 33-bis del dl n. 248 del 2007, per effetto del quale le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è il Ministero dell'istruzione a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di accordo raggiunto in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo e del 6 settembre 2001 (pari ad € 38,734 milioni). L'importo versato è un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che di fatto sostituisce tributo. Il contributo sostitutivo statale è determinato, dunque, non in base alla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici, ma in base al numero degli alunni. Pur non essendo esplicitamente definito il perimetro di riferimento del contributo statale, il richiamo al dl n. 248 del 2007 permette di confermare che il contributo sostitutivo – e quindi l'inapplicabilità del Tares – si deve riferire esclusivamente alle scuole statali non quindi altri istituti scolastici appartenenti ad enti pubblici o a soggetti privati.

La norma specifica altresì che “il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”. In tal modo, la quota dei relativi oneri che non trova copertura nell'importo erogato dal Ministero resta a carico del bilancio comunale e non può essere traslato sulla tariffa applicata alle altre categorie di contribuenti. Si ricorda che, invece, nella Tarsu e nella Tia¹ si era ritenuto che l'ammontare del costo eccedente rispetto ai proventi tariffari dovesse rimanere a carico dei contribuenti (cfr. Corte dei Conti Veneto, parere n. 60 del 17 luglio 2008).

I **commi 656, 657 e 658** disciplinano le riduzioni tariffarie connesse alla fruizione del servizio di gestione dei rifiuti. Anche in questo caso vengono ripresi i contenuti della disciplina Tarsu, con riferimento ai locali o aree ubicati in zone non servite, o nei casi di effettuazione della raccolta differenziata e di rifiuti avviati al recupero. I tre commi citati non fanno riferimento al regolamento come mezzo normativo per prevedere le riduzioni, anche se ciò appare pleonastico. Le riduzioni in questione sono obbligatorie e riguardano:

- il caso di mancato svolgimento del servizio o di grave violazione delle norme in materia (comma 656, la misura massima del tributo è il 20%), sempre in analogia

con la disciplina Tarsu;

- il caso di zone nelle quali non è effettuata la raccolta dei rifiuti (la misura massima del tributo è il 40%, co. 657, graduabile in ragione della distanza dal più vicino punto di raccolta).

Il **comma 658** prevede un'agevolazione obbligatoria (sia pure senza indicazione della dimensione) a favore della raccolta differenziata delle utenze domestiche.

Tale obbligo appare incongruo, in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvolgere tutte le utenze domestiche. Peraltro, i Comuni possono comunque istituire agevolazioni specifiche, ad esempio in caso di avvio di nuovi sistemi di differenziazione.

Il **comma 659** individua gli aspetti della disciplina facoltativa delle riduzioni ed agevolazioni in generale, che confluiscono nella disciplina regolamentare della TARI. Le materie demandate alla regolamentazione comunale sono le seguenti:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

Il **comma 660**, prevede che il Comune possa prevedere ulteriori agevolazioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso risorse reperite nel complesso del bilancio comunale, nei limiti del 7 per cento del costo complessivo del servizio rifiuti. Viene così assicurata, in accoglimento di una proposta dell'ANCI già recepita con la conversione del dl n. 102 del 2013, una certa flessibilità dal momento che le esigenze locali in materia di agevolazioni facoltative possono configurare situazioni molto diversificate.

L'agevolazione obbligatoria prevista dal **comma 661** appare in contrasto con la nuova formulazione del comma 649, che rimanda la determinazione di agevolazioni connesse all'autosmaltimento di rifiuti assimilati all'autonomia regolamentare del Comune. Va altresì osservato che il dispositivo introdotto con il comma 661 necessita di calcolare il rapporto tra rifiuti assimilati avviati al recupero e totale dei rifiuti per i quali il soggetto è obbligato al pagamento, configurando un sistema di difficile gestione ed esposto a rischi di diffuso contenzioso.

I **commi da 662 a 665** relativi alla tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

assimilati, applicabile ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, ricalcano sostanzialmente, con alcune semplificazioni, la normativa Tarsu, con la possibilità di aumentare sino al 100% (invece che sino al 50%) la tariffa giornaliera calcolata su base annuale. La norma relativa alla riscossione non tiene conto del fatto che molti Comuni hanno istituito il Canone in sostituzione della Tosap e, anche se il Canone non ha natura tributaria, sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di riscossione congiunta delle due entrate. Al riguardo occorre tenere conto che la riscossione autonoma della TARI giornaliera sarebbe di importi talmente ridotti da risultare antieconomica. I Comuni possono naturalmente ovviare con una apposita norma regolamentare.

Il riferimento al comma “666” indicato dal comma 665 sembra da correggere in “664”.

Si prevede il mantenimento, come avveniva nella Tares, del tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente anche in riferimento alla TARI. Il tributo provinciale, istituito dal d.lgs. n. 504 del 1992 (art. 19, espressamente richiamato) è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. In proposito, va osservato che il legislatore, come già avvenuto in relazione alla Tia, definisce il tributo provinciale “commisurato alla superficie”, mentre l'applicazione effettiva è in percentuale dell'importo stabilito dal Comune, che può introdurre nella determinazione della tariffa elementi diversi dalla superficie (condizioni d'uso, fruizione del servizio, agevolazioni sociali).

I commi **667 e 668** si riferiscono alla tariffa puntuale commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. In particolare, viene demandato ad un regolamento ministeriale, da emanarsi entro il mese di giugno 2014, il compito di stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad “un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”. Non è chiaro se l'emanazione di queste nuove regole debba comportare una revisione della natura del prelievo, con particolare riguardo al tributo TARI.

Con il **comma 668**, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, al posto della TARI. Il Comune può comunque tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/1999 nella commisurazione della tariffa, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

TASI

Commi da 669 a 681

I commi **669 e 670** disciplinano la componente della IUC relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni: la TASI. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – compresa l’abitazione principale – di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti. Il riferimento alle “aree scoperte”, poco coerente con la natura patrimoniale del prelievo e con la coincidenza del calcolo della base imponibile con quanto stabilito in materia di IMU, sembra doversi riferire ai terreni di qualsiasi tipo.

Il **comma 670** esclude dall’imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In ambedue i casi, vengono riprese norme analoghe relative alla disciplina della TARI.

Il **comma 671** individua tra i soggetti passivi non soli i proprietari degli immobili, ma anche i detentori. La norma stabilisce, inoltre, che in caso di pluralità di possessori o detentori, l’obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido all’adempimento.

Il **comma 672** inserito dal relatore nel corso dell’esame alla Camera, chiarisce la soggettività passiva del locatario nella Tasi, nel contratto di locazione finanziaria. La soggettività passiva decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Viene definitivamente chiarito con interpretazione autentica, che la durata del contratto di locazione finanziaria include l’eventuale periodo di avvenuta conclusione del contratto ma di mancata restituzione del bene e si conclude con il verbale di riconsegna dell’immobile

Il **comma 673** prevede che in caso di detenzione non superiore ai sei mesi (nell’arco dell’anno solare), la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Il **comma 674** disciplina il caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, attribuendo all’amministratore la responsabilità del versamento della TASI per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi gli obblighi per i possessori e detentori derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

Il **comma 675** interviene sulla base imponibile stabilendo che è la stessa prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge n.

201 del 2011.

Con il **comma 676**, il vincolo alla manovrabilità delle aliquote TASI a regime è stato fortemente ristretto rispetto alla versione iniziale del ddl Stabilità:

- l'aliquota base TASI resta fissata all'1 per mille;
- l'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (Altri immobili, e ABP), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell'aliquota IMU massima (10,6 per mille per gli Altri immobili; 6 per mille per l'ABP); nella precedente versione del ddl Stabilità, il limite era maggiorato di un punto;
- per il 2014 l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;

Ciò significa che i comuni che hanno deliberato un'aliquota ordinaria "Altri immobili" al massimo o vicina al massimo di 10,6 per mille, non sono in grado di applicare l'aliquota TASI di base su tale comparto e, per riottenere il gettito perduto, devono attivare la propria leva fiscale esclusivamente sull'abitazione principale. Nei casi di aliquote IMU già portate su livelli alti nel 2013 questa manovra resta comunque di portata inferiore a quella disponibile in regime IMU 2013.

La norma non reintroduce, come da più parti auspicato, una detrazione equivalente a quella già in vigore per l'IMU sull'ABP, ma ne incentiva l'applicazione da parte dei Comuni attraverso l'assegnazione di un fondo aggiuntivo al FSC (per il solo 2014) pari a 500 mln. di euro (comma 731). Tale assegnazione appare del tutto insufficiente ad assicurare l'esclusione dal pagamento dei soggetti già esclusi in regime IMU (possessori di ABP con rendita fino a circa 300 euro).

L'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere l'aliquota di base per la Tasi (pari all'uno per mille). Tale limitazione va letta in coordinamento con l'abolizione dell'IMU sui fabbricati rurali strumentali (comma 708), che avrebbe consentito di adottare un'aliquota Tasi su tale comparto fino al 2 per mille. In sostanza, nonostante l'esclusione dall'IMU, i Comuni non potranno portare l'aliquota Tasi oltre l'uno per mille per i fabbricati rurali strumentali.

Vengono disciplinati, con il **comma 679**, i casi di riduzioni o esenzioni che il Comune può prevedere con regolamento.

Tra le casistiche viene mantenuta quella di cui alla lettera f) ("superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa"), la cui formulazione è ereditata da una precedente versione delle casistiche di agevolazione della TARI, e che appare evidentemente incoerente con il carattere della componente TASI, tributo a base patrimoniale, nel cui ambito appare difficile effettuare distinzioni in base alle superfici

degli immobili imponibili

Viene spostato al 24 gennaio il termine di pagamento del 40% dell'aumento di aliquota 2013 rispetto alle aliquote di base delle fattispecie esentate dall'IMU con il dl 133 del 2013 (la cosiddetta "mini-IMU").

Alla stessa data viene obbligatoriamente posto il termine per il pagamento della maggiorazione Tares, se non pagata al 16 dicembre 2013.

È inoltre obbligatorio l'invio di modello di pagamento precompilato per la maggiorazione Tares, operazione tecnicamente impossibile per i Comuni che non abbiano già programmato la scadenza entro gennaio.

Il **comma 681** sancisce che, in caso di immobili occupati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l'occupante versa una quota della TASI, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento; il resto rimane a carico del titolare del diritto reale.

Va osservato, in proposito, il rischio di polverizzare una parte minoritaria dell'imposta dovuta su un'ampia platea di affittuari con la conseguenza di dover richiedere pagamenti inferiori alle entità minime attualmente considerate dalla legge e dai regolamenti comunali: 12 euro per i pagamenti spontanei, importo regolamentabile dal Comune; 30 euro per i pagamenti richiesti con accertamento o iscrizione a ruolo. Quest'ultimo limite viene comunque escluso nel caso di tributi locali dal successivo comma 736.

Norme comuni IUC – TARI – TASI

Commi da 682 a 704

Al **comma 682** vengono definiti i contenuti del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, relativamente ai contenuti delle componenti TARI e della TASI.

Con riferimento alla TARI (lett. a), oltre ai criteri di tariffazione, la classificazione delle utenze in categorie omogenee e il sistema delle riduzioni, si menziona la disciplina di riduzioni facoltative di natura sociale con riferimento alla capacità contributiva familiare ed all'applicazione dell'ISEE (punto 4).

Viene inoltre opportunamente esplicitata la facoltà di determinare percentuali di superfici da considerare riconducibili alla produzione di rifiuti speciali, nei casi in cui la determinazione analitica di tali superfici (da escludere dal computo della Tari) non risulti agevole.

Con riferimento alla Tasi (lett. b), oltre alla riproduzione della già menzionata facoltà di introduzione di agevolazioni sociali, si introduce l'obbligo di elencare nel regolamento i

servizi indivisibili al cui finanziamento la Tasi concorre, con l'indicazione dei relativi costi (punto 2).

Il **comma 683** ribadisce che la delibera di approvazione delle tariffe del tributo deve essere adottata entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Lo stesso comma prevede inoltre che le tariffe della TARI devono essere determinate tenendo conto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato "dal consiglio comunale o da altra autorità competente". Tale dispositivo rappresenta l'accoglimento di un emendamento Anci presentato in fase di conversione in legge del dl 102 del 2013, riguardante la Tares, e consistente nella richiesta di menzionare espressamente il consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme vigenti (nazionali o regionali) indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta). Nella precedente norma infatti il consiglio comunale non veniva espressamente citato, con il rischio di indeterminazione delle competenze relative all'approvazione del piano finanziario nel caso di regioni che non avessero ancora provveduto ad applicare le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici locali in ambiti organizzativi sovra comunali.

A parte finale del comma ammette espressamente la possibilità di differenziazione dei prelievi TARI e TASI "in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili", come peraltro emerge dalla conferma espressa dell'articolo 52, d.lgs. n.446/1997, di cui al successivo comma 702.

Il **comma 684** stabilisce un termine temporale unico per la dichiarazione della IUC, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione o possesso dei locali o aree imponibili. Nel caso di "occupazione in comune" la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Il **comma 685**, prevede che, come per i precedenti regimi impositivi, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da ciascun Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, finché non si verificano modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Anche in caso di variazione, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Inoltre, al fine di allineare le informazioni catastali con quelle della toponomastica e delle numerazione civica, nella dichiarazione dovranno essere contenuti anche i dati catastali, oltre che l'indirizzo degli immobili, comprensivo di il numero civico ed l'interno.

Il **comma 686** precisa che restano comunque ferme le dichiarazioni già presentate in vigenza dei precedenti regimi impositivi, ivi inclusa la Tares.

Il **comma 686** assicura l'utilizzabilità delle superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti anche in materia di TARI.

Il **comma 687** prevede che le disposizioni sulla dichiarazione IMU siano applicabili anche alla TASI, in considerazione – si deve ritenere – delle ampie analogie esistenti tra i due prelievi.

Anche alla luce dei commi 686 e 687, appare forzata l'uniformazione delle scadenze della dichiarazione in un unico termine stabilito per legge, come stabilito dai commi 684 e 685. Il termine unificato al 30 giugno dell'anno successivo non facilita gli adempimenti dei contribuenti e ostacola la gestione dei controlli da parte dei Comuni.

Il versamento della TASI e della TARI, disciplinato dal **comma 688**, è concepito, come era per la Tares, mediante l'utilizzo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale compatibile con l'F24. È tuttavia mantenuta la possibilità di ricorrere alle “altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”.

Viene lasciata al Comune la possibilità di determinare il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo “di norma” almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento a Tasi e Tari; viene in tal modo accolta la proposta Anci di pagamenti TARI e TASI anche disgiunti, senza scadenze fissate dalla legge. Si consente comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Viene infine aggiunto l'obbligo di trasmissione dei dati analitici di pagamento al sistema informativo del Mef e agli stessi Comuni, a cura dei soggetti che provvedono alla riscossione, sulla base di un decreto ministeriale non concertato.

Con il **comma 689** si prevede l'emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI, senza menzionare l'obbligo di contestualità del pagamento delle due componenti.

Viene però mantenuta l'obbligatorietà di invio modelli precompilati con riferimento sia alla TARI che alla TASI. Tale obbligo è inapplicabile all'intera IUC, mentre con riferimento alla TARI, tale prassi è già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni.

L'obbligo di invio dei modelli dovrebbe, ad avviso di Anci, essere reso facoltativo per i Comuni, mentre le aliquote potrebbero essere adeguatamente pubblicizzate attraverso dispositivi di obbligatoria pubblicazione su siti istituzionali nazionali.

I commi **690 e 691** riprendono con qualche variante il dispositivo Tares introdotto dal dl

35 del 2013. Viene confermata la titolarità del Comune per l'applicazione e la riscossione della IUC, fatta eccezione per la tariffa di natura corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La nuova formulazione del **comma 691** rappresenta un parziale accoglimento della proposta Anci sugli affidamenti in essere (Tarsu-Tia-Tari e IMU-Tasi) e al gestore del servizio rifiuti (Tarsu-Tia-Tari).

I due commi proposti sono stati fusi e, alla luce del nuovo dispositivo, i Comuni possono:

- affidare l'accertamento e la riscossione della TARI al soggetto incaricato per l'anno 2013 della gestione del servizio rifiuti;
- affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti già affidatari nel 2013 dell'accertamento e della riscossione dell'IMU.

La norma, inspiegabilmente non considera la possibilità di continuare, almeno per la durata del contratto in essere, ad affidare la gestione della TARI ai soggetti già incaricati della gestione dei previgenti tributi sui rifiuti (Tarsu-Tia-Tares).

Il **comma 692** prevede la designazione da parte del Comune di un funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti "tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso". Quest'ultima previsione, ripresa dalla disciplina Tares, è innovativa rispetto alla figura del funzionario responsabile della Tarsu e degli altri tributi comunali, costituendo di fatto una deroga alla regola generale dettata dalla legge n. 88 del 2005, che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o titolare di posizione organizzativa dei tributi.

In base a quanto sancito dai commi 693 e 694, nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari ai contribuenti;
- richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Nel caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (articolo 2729 cod. civ.).

I commi da **695 a 702** si riferiscono alle sanzioni in caso di non assolvimento degli obblighi derivanti dalla IUC.

In base al **comma 700**, i Comuni possono adottare per via regolamentare circostanze attenuanti o esimenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legge statale.

Nel **comma 701** vengono richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto “mini testo unico dei tributi locali”, contenute nell'art. 1, commi da 161 a 170 della legge n.296 del 2006, che attengono all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi ed al contenzioso.

Viene infine espressamente confermata l'applicabilità alla IUC dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, e con essa dell'ampia autonomia regolamentare nella determinazione delle aliquote, delle agevolazioni e delle modalità applicative dei tributi (**co. 702**).

Il **comma 703** conferma espressamente la validità della disciplina dell'IMU (ulteriormente innovata da successive disposizioni della stessa Legge di Stabilità), che non viene quindi sostituita dalla IUC, ma da questa inglobata, mantenendo sostanziale autonomia disciplinare e normativa.

Viene invece abrogato (**co. 704**) l'articolo 14 del dl 201, istitutivo della Tares.

Gestione maggiorazione tares e imposta di scopo

Commi 705 e 706

Per tutte le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni ed interessi relativi alla maggiorazione TARES 2013, il cui gettito è stato riservato allo Stato, il **comma 705** fa salve le norme vigenti in materia di Tares, attribuendo altresì ai Comuni il gettito derivante dalle attività di controllo.

Il **comma 706** lascia ferma la possibilità di istituire l'imposta di scopo; si ricorda che il comma 145 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006, innovato con il d.lgs. n. 23 del 2011 (art. 6, co. 2 introdotto dal dl n.16 del 2012) stabilisce la possibilità per i Comuni di istituire, con proprio regolamento, un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso regolamento. Il previgente riferimento all'ICI, già esteso all'IMU dalle modifiche normative indicate, viene così esteso anche al nuovo assetto dell'IMU.

IMU

Commi da 707 a 718

Il **comma 707** introduce rilevanti innovazioni nella disciplina dell'IMU, rendendo

anzitutto stabile e non più “sperimentale” il tributo (lett. a), e consolidando diverse modifiche introdotte con i decreti 102 e 133 nel corso del 2013.

Alla lett. b), punti 1 e 2, viene stabilito che l’abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali restano in vigore le aliquote del comma 7 e le detrazioni del comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011.

Il punto 3) prevede la possibilità per il Comune di ampliare la nozione di abitazione principale ad altre possibili categorie, attraverso decisioni di assimilazione che possono riguardare:

- a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
- b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Quest’ultimo punto desta forti perplessità poiché la norma sembra indicare soglie obbligatorie per l’ISEE e per la rendita catastale, su scala nazionale, mentre le condizioni socioeconomiche familiari e le classificazioni catastali sono caratterizzate da forti variabilità territoriali.

Inoltre, l’IMU – recuperando le fattispecie esentate dal decreto legge 102/2013 – non si applica a:

- a) unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, con le relative pertinenze;
- b) alle abitazioni destinate ad “alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 (G.U.n. 146 del 2406/2008);
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;

- d) a un'unica abitazione, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, che viene considerata abitazione principale anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sempre al punto 3, lett. c), il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola è ridotto da 110 a 75.

Con la lettera d), viene riformulata la norma che determina la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, limitandola alle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e riconoscendone l'applicazione anche agli alloggi regolarmente assegnati degli IACP/ATER, la cui definizione viene meglio specificata in base alle norme vigenti ("enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.").

Con il **comma 708** viene prevista l'esenzione ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I **commi 709 e 710** provvedono alla copertura del minor gettito derivante sia dall'esclusione dei fabbricati rurali strumentali, sia dalla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori professionali iscritti alla previdenza agricola.

L'esenzione sui fabbricati rurali ad uso strumentale riduce il gettito per 64 mln di euro, mentre la riduzione del coefficiente sui terreni comporta una perdita di 52,5 mln.

Nel complesso la perdita indicata dalla legge ammonta a 116,5 mln. di euro, di cui 110,7 milioni si riferiscono ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, mentre i restanti 5,8 milioni sono relativi ai Comuni delle altre autonomie speciali.

Il **comma 709** stabilisce che alla copertura di tali oneri si provvede per 16,5 mln di euro con la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, e per i restanti 100 mln di euro attraverso la rimodulazione di agevolazioni per il settore agricolo di cui al successivo comma 710.

Al ristoro del minor gettito per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si provvede con un contributo di 110,7 milioni di euro ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; per i

Comuni delle rimanenti autonomie speciali si provvede mediante un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano non si tiene conto del minor gettito IMU relative all'abitazione principale ai fini della variazione compensativa dei trasferimenti. La disposizione considera compensata la riduzione derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale attraverso l'introduzione della TASI.

Il **comma 713** abolisce l'indicazione della decorrenza dell'IMU prevista nel 2014 al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e abroga i commi da 3 a 7 dello stesso articolo, che riguardano aspetti della disciplina dell'IMU già definiti dall'articolo 14 del dl 201 del 2011, ulteriormente modificato dalla Legge di Stabilità: non applicabilità dell'IMU all'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9; determinazione delle pertinenze ammissibili; riferimento al d.lgs. 504 per la determinazione della base imponibile; indicazione delle aliquote di base e delle agevolazioni per immobili locati e appartenenti ad imprese.

Il **comma 714** prevede lo slittamento al 2015 dell'imposta municipale secondaria.

I **commi 715 e 716** prevedono la parziale deducibilità (20 per cento) dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito da arti e professioni. L'IMU resta indeducibile ai fini IRAP. In particolare, il comma 716 prevede per l'anno di imposta 2013 l'elevazione al 30 per cento della misura della deducibilità. La copertura è indicata attraverso la riduzione di 237,9 milioni di euro del Fondo per gli interventi strutturali per l'anno 2014. Lo stesso fondo è invece reintegrato di 100,7 milioni per l'anno 2015.

La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

I **commi 717 e 718**, introducono invece, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50 per cento ai fini IRPEF dei redditi delle abitazioni non locate ubicate "nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale".

Restano pertanto escluse dall'applicazione dell'Irpef le abitazioni a disposizione site al di fuori del comune di residenza del possessore.

Disciplina IMU enti non commerciali

Commi da 719 a 721

I commi da 719 a 721 introducono una disciplina specifica per la dichiarazione e il pagamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali.

Il **comma 719** stabilisce che gli enti non commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

La dichiarazione per l'anno 2012, finora impedita dall'assenza di disposizioni attuative previste dalla legge, deve essere presentata con gli stessi termini e modalità di quella per l'anno 2013. Il termine di presentazione è pertanto fissato al 30 giugno 2014.

Anche ai fini dell'attuazione della nuova disposizione deve essere emanato un decreto ministeriale, non concertato e senza indicazione di termini temporali.

Il **comma 720** estende, senza obbligo, la possibilità di presentare la dichiarazione in via telematica anche agli altri enti soggetti passivi dell'IMU.

In base al **comma 721**, gli enti non commerciali versano l'IMU in tre rate. Le prime due – 16 giugno e 16 dicembre – sono, ciascuna, di importo pari al 50 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente. La terza rata, entro il 16 giugno dell'anno successivo, sarà a conguaglio dell'imposta dovuta. È possibile compensare eventuali crediti con il Comune soggetto attivo dell'IMU.

Disciplina rimborsi IMU

Commi da 722 a 727

I commi da 722 a 727 disciplinano i rimborsi dell'IMU, resi più complicati dall'esistenza di quote dovute allo Stato, dall'intreccio tra gettito di base e assegnazioni statali e dai diffusi errori nell'indicazione dei codici tributo e comune richiesti dal pagamento via F24.

I **commi 722 e 723** disciplinano i casi di erroneo versamento di imposta tra comuni. Il comune che riceve la segnalazione dal contribuente attiva le procedure di riversamento delle somme percepite indebitamente al comune soggetto attivo dell'IMU. Il contribuente deve indicare gli estremi del versamento e l'importo versato, i dati catastali e i comuni interessati. Per gli anni di imposta dal 2013 e seguenti, gli enti locali comunicano gli esiti delle procedure ai Ministeri dell'economia e dell'interno al fine delle successive regolazioni del fondo di solidarietà e degli accantonamenti dei fondi regionali per i Comuni delle autonomie speciali del Nord.

Il **comma 724** prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, in caso di versamento di imposta maggiore del dovuto da parte del contribuente, il Comune destinatario

dell'istanza di rimborso, a chiusura dell'istruttoria, avvia le procedure di restituzione e ne dà comunicazione ai Ministeri dell'economia e dell'interno.

L'erario effettuerà l'eventuale rimborso della quota di pertinenza statale ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni del servizio di tesoreria dello Stato di cui al DM 29 maggio 2007.

Il **comma 725** prevede che dall'anno 2012, l'eventuale errato versamento allo Stato di una somma spettante al Comune sia comunicato al Mef e al Ministero dell'Interno ai fini delle regolazioni che per l'anno 2012 avverranno su di un apposito capitolo di spesa, mentre dal 2013 comporteranno variazioni del Fondo di solidarietà comunale o degli accantonamenti spettanti alle province autonome e alle regioni a statuto speciale del Nord.

Il **comma 726** prevede che sempre a decorrere dall'anno di imposta 2012, si applica la stessa procedura del comma 724 anche in caso di erroneo versamento allo Stato di somme spettanti al Comune, con regolarizzazione del pagamento attraverso un ulteriore versamento allo stesso Comune.

All'esito dell'istruttoria, il Comune dà notizia dell'importo che risulta pagato in eccesso allo Stato ai Ministeri dell'economia e dell'Interno, che provvede allo stanziamento delle somme da restituire su apposito capitolo. Per le somme da restituire dall'anno 2013 e seguenti, la regolazione avviene mediante variazioni al fondo di solidarietà comunale o agli accantonamenti spettanti alle Autonomie speciali del Nord.

In caso di versamento al Comune di somme spettanti allo Stato, con pagamento complessivo corretto (quindi senza diritto a rimborso) il contribuente presenta al Comune una comunicazione. A istruttoria conclusa, il Comune riverserà le somme all'erario. A decorrere dal 2013, il comune presenterà solo comunicazione ai Ministeri dell'economia e dell'interno, ai fini della conseguente regolazione delle somme spettanti sul fondo di solidarietà comunale o sugli accantonamenti spettanti alle Autonomie speciali del Nord.

La modifica di cui al **comma 728**, prevede che è non si applicano sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, se quest'ultima viene versata entro il termine previsto per la prima rata del 2014.

Fondo di solidarietà comunale

Commi 729 e 730

Il nuovo **comma 729** modifica parzialmente il comma 380 della legge di Stabilità 2013 (l. 228/2012), scindendo i cambiamenti decorrenti dallo stesso 2013 rispetto a quelli specificamente riferiti al 2014 e derivanti dal nuovo assetto delle entrate comunali (co.

380-bis, introdotto dal successivo co. 730).

Le modifiche introdotte con la nuova formulazione del comma 380, sopprimono in sostanza ogni riferimento alla determinazione e al riparto dell'FSC per gli anni successivi al 2013: dal termine di pubblicazione dei provvedimenti di riparto, all'ammontare della trattenuta sull'IMU comunale per l'alimentazione dello stesso FSC, alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo (modifiche alle lettere b e c). L'istituzione e la dimensione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) sono determinate per il solo 2013. Parimenti (lett. c), i criteri di ripartizione dell'FSC, da applicarsi mediante DPCM concertato sono ora riferiti al solo 2013. In ambedue i casi, ovviamente, risultano confermati criteri e quantificazioni già indicati con la legge n. 228 del 2012 (legge di Stabilità 2013).

Con la modifica alla lettera h), sono diversamente riformulate le abrogazioni di alcune norme. Viene ovviamente confermata l'abrogazione del comma 11 del dl 201 del 2011, recante la riserva del 50% del gettito IMU sugli "Altri immobili", come da nuovo assetto dell'IMU "sperimentale" attivato nel 2013. Vengono invece estese le abrogazioni di talune norme dell'articolo 2 del d.lgs. n. 23 del 2011 e, in particolare, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2. Tali abrogazioni comportano il definitivo abbandono del dispositivo di finanziamento dei Comuni anche attraverso compartecipazioni al gettito dei tributi immobiliari statali e dell'IVA e delle regolazioni ad esso collegate (percentuali di compartecipazione, acquisizione delle variazioni di gettito). Viene inoltre fatto salvo il meccanismo di compensazione del gettito dell'IMU rispetto alla previgente ICI e alle diverse versioni della stessa IMU succedutesi tra il 2012 e il 2014 con riferimento ai Comuni delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale del Nord, che continua a richiamare la compensazione di cui al comma 17, art. 13, del dl 201 del 2011

Con il **comma 730** sono riprese le modifiche alla disciplina dell'FSC dal 2014 in poi, che nella precedente versione erano integrate nella modifica al comma 380 della legge 228/2012.

Viene introdotto nella stessa legge 228 un apposito comma, il 380-ter, che prevede a decorrere dal 2014 che:

a) la dotazione del FSC per il 2014 è pari a 6.647 milioni di euro per il 2014 e di 6.547 milioni per il 2015 e successivi, comprensivi dei 943 mln di euro già reintegrati nel Fondo a seguito della devoluzione allo Stato della maggiorazione Tares 2013. L'alimentazione comunale resta per ciascuna annualità pari a 4.718 mln. di euro.

Il penultimo periodo dispone l'applicazione di variazioni della dotazione dell'FSC a seguito dell'effettivo andamento del gettito dell'IMU relativa ai fabbricati D. Tale dispositivo, che non prevede alcuna concertazione con l'Anci, potrebbe dar luogo a diminuzioni di risorse

assegnate ai Comuni nel loro complesso, in corrispondenza di minori gettiti da fabbricati D rispetto alle attuali previsioni standard Mef. Tale eventualità va comunque considerata in coordinamento con la revisione del gettito complessivo dell'IMU 2013, con particolare riguardo all'andamento del gettito da fabbricati D, prevista dall'Accordo del 25 settembre 2013, riguardante la ripartizione dell'FSC.

Con l'ultimo periodo della lettera a) si prevede inoltre la destinazione di almeno 30 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, a valere sull'FSC, da destinare alle unioni di Comuni e almeno 30 milioni ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Con la lettera b) si sancisce che i criteri di ripartizione dell'FSC, da applicarsi mediante DPCM concertato, che deve essere emanato entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 e entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento a partire dal 2015, vengono riformulati:

- in primo luogo (n.1), sulla base degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che attribuiscono ai comuni l'intero gettito dell'IMU ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati D; della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, della diversa incidenza della soppressione del FSR e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni di Sicilia e Sardegna, limitatamente alla tipologia di trasferimenti fiscalizzati sulle risorse complessive per l'anno 2012 e delle riduzioni derivanti dalla spending review.
- della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principale e dell'istituzione della TASI (n.2);
- dall'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia (n.3)

La lettera c) prevede i DPCM di formazione e ripartizione dell'FSC possono essere comunque emanati in assenza di accordo presso la Conferenza Stato-Città.

Con la lettera d) si prevede che gli stessi provvedimenti possono modificare la quota comunale di alimentazione dell'FSC, come già indicato nella previgente versione del comma 380.

Rispetto ai criteri indicati per il 2013-2014 nella versione originaria del comma 380, non vengono ripresi i criteri relativi alla dimensione del Comune (superficie e popolazione) e alla dotazione di gettito fiscale standard.

Il nuovo comma 380-quater prevede per le RSO un accantonamento pari al 10% dell'importo attribuito a titolo di FSC, che verrà redistribuito con il DPCM di ripartizione

dell'FSC sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Copaff entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per questa quota di accantonamento non operano i criteri di cui al co. 380-ter, lettera b).

Per l'anno 2014 è assegnato al Fondo un importo pari a 500 mln di euro aggiuntivo per il finanziamento delle detrazioni Tasi per l'abitazione principale.

Le risorse sopra citate possono essere utilizzate dai Comuni anche a favore “dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, nonché per “finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)”.

La formulazione di tali estensioni appare ambigua e forse da rettificare, con particolare riferimento ai familiari comodatari, in quanto sembra orientare le agevolazioni ai soggetti che utilizzano le abitazioni, anziché ai possessori e soggetti passivi dell'IMU, che ne affidano l'uso in forma gratuita.

Entro il 31 gennaio 2014 con apposito DM del Ministro dell'Economia verrà determinata la ripartizione dei 500 mln di euro per ciascun Comune.

Con DM del MEF, è stabilita la ripartizione dei 500 milioni di euro per ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti IMU standard ed effettivi, risultanti dai pagamenti F24, e del gettito standard della Tasi sull'abitazione principale. Le risorse eventualmente non utilizzate vengono ripartite in proporzione al gettito Tasi abitazione principale per i Comuni che hanno deliberato le detrazioni entro il 28 febbraio 2014.

Non applicabilità del limite di 30 euro per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo

Il nuovo **comma 736** prevede che a partire dal 1° gennaio 2014, la norma secondo cui non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi che non superino, per ciascun credito, l'importo di euro 30, non si applica ai tributi comunali.

Decreto legge n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.”

Il Provvedimento è ancora in fase di conversione in Parlamento

Articolo 1 (abolizione della seconda rata dell'IMU)

I commi 1 e 2 disciplinano l'abolizione dell'IMU 2013 con riferimento alla gran parte delle casistiche già oggetto di sospensione e poi esclusione del pagamento della 1° rata (dd.ll. 54 e 102 del 2013)

L'articolo 1, al comma 1, esenta dal pagamento dalla seconda rata dell'IMU le seguenti fattispecie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- l'abitazione concessa al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'abitazione e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute da personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia
- i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Con il comma 9, l'abolizione viene inoltre estesa a due ulteriori fattispecie, definite dalla legge, di assimilazione facoltativa all'abitazione principale, per le quali viene escluso il rimborso statale:

- le abitazioni possedute a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, che siano state assimilate all'abitazione principale dai Comuni;

- le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, che i Comuni abbiano equiparato a quest'ultima.

Il comma 2 precisa che l'IMU dovrà continuare a essere corrisposta per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si deve ritenere, altresì, che nessun beneficio sia riservato ai terreni "incolti" essendo evidentemente riferito l'inciso "anche non coltivati" ai casi di terreni compresi nella conduzione dell'attività agricola professionale, anche se non materialmente adibiti ad una coltura, che vengono così attratti dall'abolizione della seconda rata dell'IMU dettata dalla legge. Parimenti l'IMU dovrà essere pagata dai possessori di fabbricati rurali strumentali che non rispettino i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (requisiti di ruralità).

I commi 3 e 4 prevedono che, per assicurare ai Comuni il ristoro del minore gettito, viene previsto uno stanziamento di 2.164 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 2.077 milioni riferiti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Una quota delle risorse, pari a 1.729,4 milioni di euro è attribuita ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013. Tale ammontare è pari alla metà del gettito calcolato ad aliquota e detrazione standard per ciascuna tipologia di immobile oggetto dell'esenzione (comma 5). Nel caso dell'abitazione principale la quantificazione corrisponde all'applicazione dell'aliquota al 4 per mille, e della detrazione di base prevista dalle norme statali (200 euro cui si aggiungono 50 euro a figlio fino ad un massimo di 400 euro).

Nei Comuni che per il 2013 applicano una aliquota IMU superiore a quella di base, indipendentemente dall'anno di delibera, i contribuenti sono tenuti al versamento di una quota pari al 40 per cento della differenza tra l'imposta risultante dall'aliquota per l'anno in corso e quella risultante dall'aliquota di base. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2014. Tale scadenza è stata prorogata al 24 gennaio dalla Legge di Stabilità 2014.

Tale dispositivo considera soltanto i casi di aliquota deliberata dal Comune in aumento rispetto alla misura di base (4 per mille, o di detrazione aumentata rispetto ai 200 € di legge), mentre non considera i casi di aumento intervenuti nel 2013 che si mantengono comunque al di sotto della disciplina di base. In generale, infatti, a tutti i Comuni che hanno stabilito un prelievo inferiore allo standard sembra comunque riconosciuto, almeno per ciò che riguarda la seconda rata, un contributo pari al gettito standard dell'IMU. L'eventuale eccedenza dovrebbe essere impiegata, a norma del successivo

comma 7, in manovre di riduzione del prelievo immobiliare 2014 per le categorie di immobili per i quali si presenta il fenomeno descritto.

Il comma 6 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo residuo pari a 348,5 milioni di euro. Il contributo a conguaglio da assegnare a ciascun Comune sarà determinato sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI, alla luce dei dati di gettito 2012 e di una stima del gettito derivante dalle manovre dei Comuni deliberate per il 2013. L'attribuzione dovrà, inoltre, tenere conto di quanto corrisposto ai Comuni con il decreto legge n. 102, del 2013 in materia di ristoro della prima rata dell'IMU.

Il comma 7 prevede che nel caso in cui vengano riconosciuti al Comune importi superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni per gli immobili elencati al comma 1, tale eccedenza dovrà essere destinata alla riduzione delle imposte comunali sugli stessi immobili per l'anno 2014.

Il comma 8 dispone che per i Comuni delle RSS del nord Italia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minor gettito per l'esenzione delle fattispecie di cui al comma 1 avviene attraverso un minor accantonamento pari a 86,1 mln di euro, a valere sulle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, in applicazione delle norme sulla variazione compensativa dell'Imu, tuttora applicabili alle Autonomie speciali del Nord.

Per gli immobili assimilati dai Comuni ad abitazione principale in adozione delle facoltà concesse in tale materia dalla legge (anziani e disabili e parenti entro il primo grado) non è previsto il rimborso statale (comma 9).

Il comma 10 prevede che se l'erogazione dei trasferimenti compensativi non è disposta entro il 10 dicembre p.v., viene autorizzata la provvista necessaria tramite anticipazione di tesoreria, da regolarsi entro 90 giorni dal pagamento ai Comuni.

I Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono autorizzati ad apportare, entro il 15 dicembre 2013, le variazioni di bilancio necessarie per tener conto dell'integrazione dell'Imu 2013 derivante dal pagamento della quota richiesta ai contribuenti e dal residuo di rimborso statale.

Con il comma 12, viene agevolata la disponibilità di liquidità da parte dei Comuni, elevando il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi fino al 31 marzo 2014. Gli interessi, fino al limite massimo di 3,7 milioni di euro, sono rimborsati dal Ministero dell'interno con le modalità previste da un decreto

ministeriale da adottare entro il mese di gennaio 2014.

Il comma 12-bis introdotto dalla commissione finanze del Senato ha disposto che non si applicano le sanzioni ed interessi qualora la seconda rata sia versata entro il 24 gennaio.

Articolo 1-bis

L'articolo 1-bis riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le competenze in materia di finanza locale.

L'articolo 1-bis prevede che il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti, del rimborso ai comuni del minor gettito IMU dovuto all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, sia attribuito alle regioni e province autonome medesime.

Inoltre è aggiunto un ulteriore articolo che recepisce le proposte dell'Anci in materia di Imposta di soggiorno.

Con l'emendamento approvato viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni approvate:

- precisano il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;
- richiamano le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);
- estendono a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;

Le modifiche permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

Decreto Legge n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (milleproroghe)

Il Provvedimento è ancora in fase di conversione in Parlamento

Articolo 2 *(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)*

Comma 3

La disposizione determina la proroga, non rinnovabile e per un ulteriore periodo di quattro mesi (fino al 30 aprile 2014) dell'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 3 *(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)*

Comma 1

La norma proroga anche all'anno 2014 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del Commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema di bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Articolo 10 *(Proroga di termini in materia ambientale)*

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 la gestione da parte dei Comuni, secondo le attuali modalità, dei servizi di igiene urbana inerenti la raccolta differenziata.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 le attività di smaltimento rifiuti della Campania in altri impianti.

**Decreto Legge n. 151 “Disposizioni di carattere finanziario
indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la
realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere
pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da
calamità naturali”.**

Il Provvedimento è ancora in fase di conversione in Parlamento

Art. 1 (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Comma 2 *he*:

La lettera d) estende dai 30 giorni originariamente previsti nella Legge di Stabilità 2014 a 90 giorni il termine per ripresentare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale oltre la scadenza disposta dall’articolo 243-bis comma 5, in caso di diniego di approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario (art 243-quater, comma 7, del TUEL) e ove l’ente non abbia dichiarato il dissesto (art 246 TUEL).

La lettera e) chiarisce che il versamento della maggiorazione TARES entro il 24 gennaio 2014 prevede che le relative somme siano state accertate nel 2013.

Art. 2 (Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Comma 1.

La disposizione anticipa al 30 giugno 2014, rispetto al 31 dicembre 2014 originariamente previsto nel DL 120/2013, il termine per esercitare la facoltà di recedere dai contratti di locazione di immobili da parte delle PA. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in 180 giorni, rispetto ai 30 precedentemente previsti, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto. L’anticipazione al 30 giugno 2014, e soprattutto il termine di preavviso di 180 giorni, rischiano di rendere meno efficace l’obiettivo originario della norma.

Comma 2.

La disposizione include gli immobili di proprietà di fondi comuni di investimento, nonché gli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, tra le fattispecie per cui è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto di locazione ai sensi dell’articolo 2-bis del DL 120/2013.

Comma 4.

Il comma 4 dispone l’esonero della presentazione delle dichiarazioni di conformità catastale sia per le Amministrazioni pubbliche che cedono gli immobili sia per le società beneficiarie degli immobili, in caso di rivendita degli stessi.

Comma 5

Il comma 5 dispone che in caso dei suddetti trasferimenti di immobili l'attestato di prestazione energetica può essere presentato anche successivamente.

Art. 4 (*Disposizioni concernenti Roma Capitale*)

Comma 1

La disposizione prevede la possibilità da parte del commissario straordinario di Roma Capitale di inserire nella massa passiva della gestione commissariale 115 milioni di euro di partite debitorie derivanti da obbligazioni od oneri del comune di Roma antecedenti al 28/4/2008. Il Comune di Roma può poi rilevare dalla gestione commissariale, anche compensandoli sulla massa passiva di quest'ultima, i crediti verso le società partecipate della stessa predisponendo poi dei piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti.

Il Commissario è poi autorizzato ad iscrivere nella massa passiva e a riversare a Roma capitale le somme erogate dallo Stato al Comune di Roma nel 2009 e poi trasferite da quest'ultimo alla gestione commissariale.

Tutte le suddette disposizioni possono essere utilizzate da Roma nel 2013 e 2014 per garantire l'equilibrio di parte corrente ma non sono considerate partite valide ai fini del Patto di Stabilità

Comma 2.

Il comma 2 prevede il finanziamento per Raccolta differenziata di Roma Capitale. A tal fine vengono stanziati 6 mln di euro per il 2013, 6,5 mln di euro per il 2014 e 7,5 mln di euro per il 2015 per l'attuazione programma di raccolta differenziata prevista nel protocollo "Patto per Roma".

Art. 5 (*Disposizioni in materia di EXPO*)

Comma 1.

Nel 2013 viene stanziato per il Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro, non valido ai fini del Patto di Stabilità Interno, a titolo di concorso al finanziamento di spese per l'Expo 2015.

Art. 7 (*Misure per la Regione Sardegna*)

La disposizione prevede il pagamento tra il 24 gennaio ed il 17 febbraio 2014 dei tributi sospesi per i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna. Per il pagamento dei suddetti tributi i soggetti colpiti possono accedere ad un finanziamento, con garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

